CAMERA DEI DEPUTATI N 3712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FINCATO, LENOCI, INTINI, ANDÒ, BARBALACE

Presentata il 24 aprile 1986

Disposizione urgente in materia di docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei prossimi mesi si mettera in movimento il complesso meccanismo della conferma nel ruolo (nomina delle commissioni giudicatrici, relazioni delle facoltà di appartenenza) per i professori associati, provenienti dal ruolo degli assistenti ordinari o dalle categorie elencate nel n 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980, inquadrati nel nuovo ruolo di associato a seguito della prima tornata dei giudizi di idoneità

Appare, pertanto, necessario ed urgente apportare modifiche alla normativa vigente che prevede il giudizio di conferma nel ruolo, dopo un periodo di prova di tre anni, per i professori associati, compresi quelli inquadrati nel ruolo a seguito dei giudizi di idoneità e provenienti dalla categoria degli assistenti ordinari o dalle categorie elencate nel n 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980, penalizzando questi soggetti rispetto agli altri loro colleghi professori associati, inquadrati in ruolo con le stesse modalità e provenienti dalla categoria dei professori incaricati stabilizzati e equiparati

In altri termini, l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980, nella formulazione vigente, esclude dal giudizio di conferma soltanto i professori associati, già incaricati stabilizzati e equiparati, mentre restano soggetti a tale giudizio i professori associati, che siano entrati nel ruolo provenendo da altre categorie di docenti (assistenti ordinari e appartenenti alle categorie elencate nel n 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980)

Questa disparità di trattamento non appare sorretta da alcuna valida e razionale giustificazione e risulta, quindi, in aperto contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Non può, infatti, addursi a sostegno della differente disciplina la diversità delle funzioni svolte dalle varie categorie di docenti (incaricati stabilizzati, assistenti ordinari, appartenenti alle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), prima dell'immissione nel nuovo ruolo di professore associato.

In primo luogo, è stato lo stesso legislatore a ritenere queste funzioni omogenee, prevedendo per tutti questi docenti identiche modalità di inquadramento nel ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, mediante un « giudizio inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica » degli stessi a ricoprire le nuove funzioni (articolo 50 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

A tale proposito, va ancora tenuto presente che in base all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il giudizio di idoneità è stato formulato dalle commissioni giudicatrici tenendo conto dell'attività didattica e scientifica svolta dai singoli partecipanti, senza che dovessero, o potessero operare distinzioni in relazione al titolo (incaricati stabilizzati, assistenti ordinari, appartenenti alle categorie di cui al n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), in base al quale l'attività era stata svolta.

Oltretutto, il fatto che il legislatore abbia posto tutti questi docenti sullo stesso piano ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità per professore associato si spiega con la considerazione che le funzioni svolte dagli assistenti di ruolo erano perfettamente equiparabili a quelle degli incaricati, tant'è che gli assistenti facevano ormai parte, a pieno titolo, del personale docente, erano titolari di un posto di ruolo e avevano superato il periodo di prova.

Lo stesso dicasi per i professori associati, provenienti dalle categorie, elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto anche essi, prima dell'immissione nel nuovo ruolo, risultavano titolari di posti di ruolo e svolgevano qualificati compiti didattici e scientifici.

La disparità di trattamento risulta ancora più grave per i professori associati, già assistenti ordinari e equiparati, risultati idonei alla prima tornata dei giudizi di idoneità e immessi nel ruolo con decorrenza giuridica dal 1980. Ed invero tali professori si vengono a trovare in una situazione giuridica (non confermati nel ruolo) ed economica, nettamente inferiore rispetto a quella di altri loro colleghi professori associati, già incaricati che abbiano superato il giudizio di idoneità soltanto alla seconda tornata, perché risultati non idonei alla prima. Questi ultimi professori associati, infatti, pur essendo stati immessi nel ruolo con decorrenza giuridica dal 1985, sono esonerati dal giudizio di conferma, ed anzi potranno fare parte delle commissioni che dovranno esprimere tale giudizio nei confronti dei loro colleghi associati, già assistenti ordinari e equiparati, con cinque anni di anzianità nel ruolo e risultati idonei alla prima tornata.

A ciò si aggiunga che il giudizio di conferma nel ruolo appare completamente privo di ogni significato per professori, con una pluriennale attività scientifica e didattica, e già sottoposti ad un penetrante giudizio per ricoprire le nuove funzioni di associato, e darà luogo ad un contenzioso che si protrarrà per molti anni.

Peraltro, a tre anni dall'inquadramento nel ruolo dei professori associati idonei alla prima tornata, non si è ancora attivata la complessiva procedura per la formulazione dei giudizi di conferma, anche perché il CUN è in rinnovo (si voterà, infatti, il 7 maggio 1986 per la elezionne dei nuovi componenti). Si prevedono pertanto tempi lunghi per la formulazione di questi giudizi, dovendosi attivare le singole facoltà per la stesura delle relazioni,

per nominare le commissioni giudicatrici, per fare pervenire alle stesse tutta la documentazione richiesta, per lo svolgimento dei lavori delle commissioni e per fare pervenire le comunicazioni e procedere quindi agli adempimenti burocratico-amministrativi conseguenti.

A ciò si aggiunga che la conferma nel ruolo, che può avere una funzione importante per i professori associati inquadrati a seguito di concorsi liberi, non ha alcuna ragion d'essere per i professori associati idonei a seguito soprattutto della prima tornata, trattandosi di docenti ripetutamente già sottoposti a verifiche della loro attività didattica e scientifica. Si consideri, ancora, che molti di questi professori prima dell'ingresso nel nuovo ruolo, oltre alla qualifica di assistente ordinario, hanno svolto altre qualificanti funzioni docenti, quali quelle di aiuto, di incaricato della supplenza o di incaricato dell'insegnamento per un periodo di tempo inferiore a quello attualmente richiesto per la esclusione dal giudizio di conferma.

Alla luce di quanto osservato, appare necessario e urgente approvare l'articolo unico di cui si compone la presente proposta, prevedendo anche per i professori associati, già assistenti ordinari ed equiparati, immessi nel ruolo a seguito dei giudizi di idoneità, l'esclusione dal giudizio di conferma nel ruolo, onde non aggravare ulteriormente la posizione giuridica ed economica di questi docenti con effetti negativi sulla didattica e la ricerca universitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizi di idoneità che provengono dal ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, o dalle categorie elencate nel numero 3) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.